

CAPITOLO TERZO

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO NAZIONALE IN MATERIA DI PESCA

...LE SANZIONI AMMINISTRATIVE...

Capitolo III – Sanzioni amministrative

La base di legge della presente relazione e gli stessi criteri operativi degli agenti di **polizia giudiziaria** hanno un fermo punto di riferimento nel T.U. delle leggi sulla pesca n.1604 del 1931.

La complessità della materia trattata ha lo scopo di fornire agli operatori di settore una sintesi delle problematiche da affrontare e di fornire, quindi, un orientamento univoco e complessivo.

- DELIMITAZIONE ACQUE INTERNE: Art. 2 R.D. n. 1486 del 1914

"Le disposizioni sulla pesca fluviale e lacuale nelle acque dei torrenti, dei fiumi, dei canali e dei fossi che sboccano in mare con foce libera, **cessano di avere vigore** dal punto ove comincia la miscela delle acque dolci con le salse".

Legge n. 963 del 1965, concernente la disciplina della pesca marittima.

Art. 1 - Sfera di applicazione.

"Il presente regolamento si applica alla pesca esercitata nelle acque del mare e in quelle del demanio marittimo poste fuori dalle attribuzioni del Ministero delle politiche agrarie, in materia di pesca.

Nelle zone di mare ove sboccano fiumi o altri corsi d'acqua le presenti disposizioni si applicano a partire dalla congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare".

All'interno delle foci dei fiumi si applicano le leggi per la pesca nelle acque interne e le misure minime, per quanto concerne le specie ittiche marine ivi presenti, sono quelle previste dalla legge n. 963 del 14/7/1965 se non diversamente disposto dalle leggi regionali.

Per evitare che tra il punto in cui avviene la miscela delle acque salse con quelle dolci e quello che congiunge i punti più foranei della foce venga a crearsi una zona, a volte anche molto ampia, in cui non si applicano leggi, e tenendo, inoltre, presente che il 3° comma dell'art. 50 del R.D. n. 1647 del 1922 dispone che per i fiumi ed i torrenti il limite tra la pesca marittima e quella di acqua dolce s'intende delimitato alle foci, bisognerà applicare la definizione fornita della legge marittima sopra citata (vedi anche sentenza della Cass. Pen. Sez. III, 7 marzo 1969 n. 492, Benatelli).

- CONCESSIONI E DERIVAZIONI D'ACQUA: Art. 10 R.D. n. 1604 del 1931

"Nelle concessioni d'acqua... a scopo industriale ed agrario debbono prescriversi le opere necessarie nell'interesse della pesca (scala di monta, piani inclinati, graticci all'imbocco dei canali di presa, ecc.).... ..possono anche essere modificate opere preesistenti e qualora

Capitolo III – Sanzioni amministrative

la costituzione di opere speciali per la pesca non sia possibile, potranno prescriversi al concessionario immissioni annuali di avannotti a sue spese".

Art. 7 comma 3 R.D. 1486 del 1914.

"Se... ... si debba procedere a prosciugamento di bacini o di corsi d'acqua... deve darsene avviso all'Amministrazione Provinciale, in ogni caso durante la cosiddetta "asciutta", completa od incompleta, la pesca è ivi proibita, ed il pesce eventualmente rimasto deve essere comunque immesso nelle acque comunicanti con bacini o corsi".

Art. 54 R.D. n. 1647 del 1922.

"... nell'esame della domanda per nuove concessioni ed utilizzazioni di acque pubbliche l'Amm.ne prov.le terrà presenti anche gli interessi della pesca..."

Art. 624 C.P.

"Incorre nel reato di furto chiunque peschi in acque che per disposizioni naturali o per opere manufatte, si trovino racchiuse in modo da impedire l'uscita del pesce tenutovi in allevamento".

Art. 632 C.P.

"Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque pubbliche o private, ovvero muta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a ex quattrocentomila lire".

E' da considerare, inoltre, che la riduzione del regime delle acque e di conseguenza l'assottigliamento della capacità auto depurante dei fiumi viene provocata anche dai motopompa (idrovoce) e dalle piccole derivazioni d'acqua.

Pertanto è necessario contribuire nel censire gli utenti e chiedere all'Ufficio provinciale competente in materia di regolamentare i prelievi con apposite turnazioni che, opportunamente, escludano il giorno della domenica nelle sue ore di luce solare.

- PRINCIPALI INFRAZIONI AMMINISTRATIVE

Sono, di seguito, riportate le infrazioni amministrative che le GGPI più frequentemente riscontrano.

1) Pesca senza licenza

Art. 37 lettera b) RD. 1604/1931

Esso va applicato anche quando il contravventore dichiara di aver dimenticato la licenza e naturalmente anche se non è stata pagata la tassa annuale di convalida della licenza.

1.1) Pesca senza licenza per averla dimenticata

Art. 37 lettera a) TU. 1604/1931

Esso va applicato quando il contravventore porta in visione la licenza, dopo essere stato sorpreso a pesca senza il documento autorizzatorio.

2) Pesca con attrezzi non consentiti

In tal caso occorre anche indicare il tipo di attrezzo (esempio: pesca con le mani, pesca con l'ausilio di fonti luminose, pesca con la rete, pesca con il fucile subacqueo).

Contrassegnare l'art. 9 RD. 1486/1914.

3) Pesca di pesce sotto misura

In tal caso occorre anche indicare la specie e la misura del pesce (esempio, pesca di trota di cm. 15).

Contrassegnare l'art. 5 L.1604/1931.

4) Pesca di pesce in epoca di divieto

In tal caso occorre anche indicare la specie (esempio, pesca di trota in epoca di divieto).

Contrassegnare l'art. 13 L. 1486/1914.

5) Pesca in zona di divieto

Contrassegnare l'art.13 L. 1486/1914.

6) Sbarramento o occupazione di più della metà del corso d'acqua

In tal caso occorre anche indicare l'attrezzo utilizzato (esempio, pesca con rete sbarrando il corso d'acqua, pesca con bilancia avente lato di mt.1.50 in un punto in cui il corso d'acqua ha larghezza di due metri).

Contrassegnare la violazione dell'art. 7 L. 1604/1931.

7) Pesca a distanza inferiore ai 40 mt.

In tal caso occorre anche indicare l'attrezzo utilizzato (esempio, rete, bilancia) e il manufatto cui la distanza si riferisce (esempio, ponte, sbocco di canale, cascata, scale di monta, macchine idrauliche, graticci).

Contrassegnare la violazione all'art.8 L. 1486/1914.

Capitolo III – Sanzioni amministrative

8) Mancato adempimento delle norme prescritte per le derivazioni d'acqua.

L'esempio tipico è quello dei motopompa per l'irrigazione, per i quali è prevista un'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione provinciale competente. Contrassegnare la violazione all'art. 10 L. 1604/1931.

9) Pesca in acque riservate senza autorizzazione del concessionario

Art.33 L.1604/1931.

Questo è l'articolo che viene violato allorché si esercita la pesca in concessione FIPSAS, non essendo in possesso della tessera federale e/o della relativa autorizzazione (libretto catture).

- SANZIONI

Legge 24 novembre 1981, n. 689 " Modifiche al sistema penale "

Art. 16 - Pagamento in misura ridotta

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 gg. giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

[22] Comma così sostituito dall'art. 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" pubblicata sulla G.U. del 25 luglio 2008, n. 173.

[23] *Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali sono regolamentate dall' Art. 7-bis. -*

(Sanzioni amministrative del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", pubblicata sulla G.U. n. 15 del 20 gennaio 2003 - Suppl. Ordinario n. 5 - in vigore dal 4 febbraio 2003.

Il nuovo art. 7- bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così recita:

" - 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

Capitolo III – Sanzioni amministrative

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

[24] Vedi l'art. 56, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

[25] La Corte costituzionale, con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 160 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 sollevata in riferimento agli artt. 24, 113, 3 e 25 della Costituzione.

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE PUBBLICHE REDATTO DELLE PROVINCE

Art. 46) Per le violazioni al le disposizioni del presente Regolamento, non specificatamente previste dal T.U. 1604/1931 e R.D. 1486/1914 e successive modifiche e integrazioni, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00. In forma ridotta Euro 50,00 (doppio del minimo), Euro 165,66 (terzo del massimo).

Indicazione della Legge violata	Estremi relativi alla sanzione	Sanzione minima prevista	Sanzione massima prevista	Doppio del minimo €50,00 Terzo del massimo €165,66
<i>Regolamento Provinciale</i>	<i>Articolo 46</i>	<i>25,00</i>	<i>500,00</i>	

R.D. n. 1486 del 1914

Art. 7 – Pesca mediante sbarramento, prosciugamento, sommovimento del fondo, durante l'asciutta completa o incompleta, occupazione di più della metà del bacino o lasciando meno di un metro per il passaggio del pesce.

Art. 8 – Pesca a distanza inferiore a quella prescritta da ponti, sbocchi di canali, etc... (con la canna è 1 metro, con altri attrezzi è 40 metri, sul verbale, indicare la distanza).

Art. 9 – Pesca con attrezzi non consentiti (sul verbale, indicare gli attrezzi).

Art. 12 – Mancato rispetto della distanza di pesca dall'altro pescatore (sul verbale, indicare la distanza).

Art. 13 – Pesca di pesci in periodo di divieto (sul verbale, indicare la specie cui appartengono i pesci).

Art. 15 – Pesca in periodo o zona di divieto.

Art. 18 – Raccolta o detenzione di uova di pesci dei quali è vietata la pesca.

Art. 19 – Introduzione di nuove specie o varietà di pesci senza autorizzazione della provincia (sul verbale, indicare la specie cui appartengono i pesci).

Capitolo III – Sanzioni amministrative

Per tutti gli altri articoli non citati.

Indicazione della Legge violata	Estremi relativi alla sanzione	Sanzione minima prevista	Sanzione massima prevista	Doppio del minimo € 41,32 Terzo del massimo € 34,43
<i>R.D. n. 1486 del 1914</i>	<i>Articolo __</i>	<i>20,66</i>	<i>103,29</i>	

R.D. n. 1604 del 1931

Art. 5 – Cattura di pesce novello o sottomisura (sul verbale, indicare la specie cui appartengono i pesci e la loro misura).

Art. 6, comma 2 – Raccolta di pesci uccisi con esplosivo, corrente elettrica, veleni.

Art. 10 – Mancato adempimento delle norme prescritte per le derivazioni d’acqua.

Art. 33 – Pesca in acque riservate senza l’autorizzazione del concessionario.

Per tutti gli altri articoli non citati.

Indicazione della Legge violata	Estremi relativi alla sanzione	Sanzione minima prevista	Sanzione massima prevista	Doppio del minimo € 41,32 Terzo del massimo € 34,43
<i>R.D. n. 1604 del 1931</i>	<i>Articolo __</i>	<i>20,66</i>	<i>103,29</i>	

Art. 37 - Pesca senza licenza.

Art. 37 – Dimenticanza della licenza di pesca (il possesso della stessa deve essere stato successivamente accertato, prima si procede con la pesca senza licenza).

Indicazione della Legge violata	Estremi relativi alla sanzione	Sanzione minima prevista	Sanzione massima prevista	Doppio del minimo Terzo del massimo
<i>R.D. n. 1604 del 1931</i>	<i>Articolo 37</i>	<i>6,88</i>	<i>6,88</i>	

Capitolo III – Sanzioni amministrative

Il pagamento in misura ridotta è consentito entro il termine di 60 giorni, dopo tale periodo, che cosa bisogna fare?

L'Amministrazione competente indicherà la cifra della sanzione compresa tra il minimo e il massimo come descritto nell'art. 11 della L. n. 689 del 1981: “.nella determinazione della sanzione ... si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche”.

-TRIPLICAZIONE DELLA SANZIONE

Nel caso in cui con un'unica azione od omissione vengano violate più disposizioni si applicherà l'art. 8 della

Legge 689/1981 che recita: "...chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo...".

In proposito la Circolare del Ministero degli Interni del 28 maggio 1982, n. 300/40480 stabilisce: "Considerazione a parte merita il caso in cui con un'azione od omissione, siano violate diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative ovvero siano commesse più violazioni di una stessa sanzione. Per tali ipotesi sarà l'Autorità procedente ad irrogare la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, mentre il funzionario o l'agente accertatore dovrà limitarsi a contestare le singole infrazioni senza indicarne l'importo.

- LICENZE DI PESCA.

L'esercizio della pesca è consentito solo a coloro che sono in possesso della relativa licenza.

Alla luce del trasferimento della materia “pesca” alle Regioni occorre informarsi presso le stesse - o presso le province - delle modalità e dei relativi importi per il loro rilascio.

Capitolo III – Sanzioni amministrative

"Il versamento della tassa e della soprattassa annuali deve essere effettuato **per ogni anno di validità** della licenza successivo a quello di rilascio.

Nota: le licenze di tipo A, B e C hanno validità di **SEI ANNI** (non più cinque anni come prevedeva il T.U.) **DALLA DATA DI RILASCIO**, quella di tipo D ha validità di tre mesi".

Qualora durante **un intero anno** di validità della licenza non si eserciti la pesca, il tributo (tassa e soprattassa) non è dovuto.

Es.: una licenza di pesca viene rilasciata il 10 ottobre 2009, atteso che la data di validità va sempre riferita a quella della licenza e non a quella del bollettino postale, essa sarà valida fino al 9 ottobre 2010, se il pescatore sportivo decide di praticare l'attività alieutica, dopo un anno di inattività, il giorno 9 ottobre 2010 dovrà pagare l'intero tributo che renderà valida la propria licenza fino al 9 ottobre del 2010, cioè per un solo giorno di pesca; quindi volendo recarsi a pesca anche il giorno successivo, 10 ottobre del 2010, dovrà pagare nuovamente il tributo che renderà valida la licenza fino al 9 ottobre 2011.

Art. 22 ter legge n. 1604 del 1931.

Il titolare della licenza ha l'obbligo di pagare annualmente i tributi mediante versamento sul c/c postale; in difetto di tale adempimento la licenza non è valida. Il pescatore, dall'anno successivo a quello di rilascio, è tenuto ad esibire, insieme alla licenza, la ricevuta di c/c postale comprovante l'avvenuto pagamento della prescritta tassa e soprattassa. Non potrà essere rilasciata o rinnovata la licenza di pesca, per un periodo di anni cinque, a chi abbia riportato condanna per reati in materia di pesca previsti dall'art. 6 L. 1604/1931.

Le Amministrazioni provinciali disporranno il ritiro delle licenze, ancorché in corso di validità, nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni di cui innanzi.

Le Amministrazioni provinciali disporranno altresì la sospensione della licenza per il periodo di un anno, nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte anche se le contravvenzioni siano state oblate.

Art. 49 R.D. n. 1647 del 1922.

"La licenza di pesca per le acque dolci vale per tutte le province dello Stato, ma la sua efficacia si intende limitata in ciascuna provincia agli attrezzi ammessi all'uso..."

Art.50 cit.

"...(Essa) non esonera dal rispetto dei divieti e delle limitazioni stabilite nei regolamenti vigenti..." (in ogni altra Provincia).

Capitolo III – Sanzioni amministrative

- BILANCONI.

L'Art. 22 del T.U. considera pescatori di mestiere le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa.

L'Art. 22 bis del T.U., infatti, stabilisce che i pescatori di mestiere devono dar prova di iscrizione negli elenchi di cui alla legge n. 250 del 13 marzo 1958 (1) entro tre mesi, per evitare che l'Amministrazione provinciale ritiri il documento di autorizzazione. (1)

Così sostituito dalla L. n. 433 del 20.03.1968 Il rilascio dell'autorizzazione per la pesca meccanica mediante bilancione fisso, previsto dall'art. 52 del D.P.R. n. 987 del 1955 è subordinato all'acquisizione di tutte le altre autorizzazioni previste della legge:

-autorizzazione del Genio Civile, concessione edilizia relativa al fabbricato, versamento dei contributi INPS, concessione dell'Intendenza di finanza.

In ogni caso è opportuno ricordare che l'art. 2 del D.M. del 19 ottobre 1939, al fine di tutelare la montata (risalita) del pesce novello vieta qualsiasi tipo di pesca nelle acque interne fino ad un chilometro a monte delle foci dei fiumi in mare dal 1° febbraio al 30 maggio di ciascun anno. Fatta eccezione per la pesca con la lenza o con la bilancia fissa sulla riva.

- PESCA DEL PESCE NOVELLO - ART. 5 L. N. 1604/1931.

La pesca, il trasporto ed il commercio del pesce novello, allo stato vivo, destinato agli allevamenti e ai ripopolamenti, possono essere esercitati in base a particolari autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione provinciale per le acque dolci e dalle Capitanerie di porto per quelle marittime.

Ad un KM dallo sbocco in mare dei fiumi e dei canali e a 400 m. laterali e frontali del loro sfocio in mare dal 1° febbraio al 30 maggio di ciascun anno resta in vigore il divieto di uso delle reti per catturare il novellame di cui al D.M. 19 ottobre 1939.

Spesso le Amministrazioni provinciali rilasciano l'autorizzazione al prelievo di materiale eurialino, limitatamente alle ceche (anguilline) per motivi scientifici.

Le predette richieste vengono motivate dalla necessità di effettuare congrue cadenzate semine del suddetto materiale ittico nei medi corsi dei fiumi, i quali non possono essere diversamente raggiunti a causa di opere d'arte idraulica costruite dall'uomo o a causa di asperità naturali.

Abbiamo già detto in precedenza che l'art. 10 della L. 1604 del 1931 prescrive ai concessionari di grandi derivazioni d'acqua di eseguire le opere necessarie per consentire la rimonta del pesce, e, se ciò dovesse risultare impossibile, l'obbligo di immissioni di novellame ittico a loro spese.

E' questa, secondo noi, la strada da seguire, non quella di concedere autorizzazioni a ditte che saccheggiano i nostri fiumi.

Capitolo III – Sanzioni amministrative

- OCCUPAZIONE DI PIU' DELLA META' DEL CORSO D'ACQUA - ART. 7 L. N. 1604/1931.

E' fatto divieto di collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi ed altri corsi o bacini d'acqua... occupando più della metà degli stessi.

- DISTANZE

E' vietato di adoperare o collocare nelle acque reti od altri ordigni di pesca ad una distanza minore di 40 metri (a monte e a valle) dalle scale di monta per i pesci, da graticci e simili, dalle macchine idrauliche, dagli sbocchi dei canali, dalle cascate, dalle arcate dei ponti e dai molini natanti a monte di questi.

Il Presidente della Giunta Provinciale ha la facoltà di ridurre la distanza stabilita nel comma precedente.

- DISTANZE TRA PESCATORI - ART. 12 R.D. N. 1486/1914.

Salvo il rispetto delle disposizioni contenute negli art. 7 (occupazione di più della metà del corso d'acqua) ed 8 (pesca a 40 m. di distanza da ponti, ecc.) - del presente regolamento - nelle acque pubbliche o parti di esse, non soggette a diritti esclusivi di pesca, il primo occupante di un posto per l'esercizio della pesca ha il diritto di mantenersi per tutto lo spazio necessario al maneggio ed al compiuto svolgimento degli ordigni di cui è munito, e per tutto il tempo durante il quale è da lui effettivamente eseguita la pesca, sia con la presenza personale, sia con quella dei suoi ordigni in attività di pesca, indicati all'occorrenza da segnali.

Se in un corso o bacino d'acqua si trovi già collocato un apparecchio da pesca - evidente il riferimento ad apparecchio di altro pescatore -, non potrà essere posto un altro a distanza minore del doppio della lunghezza del più grande di essi.
